

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3920

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PREZIOSI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni per il riordino delle misure di sostegno per il mantenimento dei familiari a carico, mediante l'istituzione della dote fiscale per il nucleo familiare

Presentata il 22 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a rinnovare l'istituto di sostegno delle responsabilità familiari, riassorbendo detrazioni per figli e assegni per il nucleo familiare, al fine di rendere visibile e trasparente l'integrazione del reddito con cui lo Stato sostiene i genitori partecipando alle spese per il mantenimento e l'educazione dei figli nell'ottica di garantire a tutti i minori una base comune di opportunità.

Il nuovo istituto, oltre ad assicurare un sostegno più consistente di quello oggi fornito dalla combinazione di detrazioni e assegni, ha carattere di universalità in quanto è rivolto sia agli incapienti, sia alle famiglie con figli, superando così i limiti dovuti alla settorialità degli attuali assegni per il nucleo familiare.

Lo scorso 2 marzo 2016 è stata approvata alla Camera dei deputati la mozione 1-01174 che in linea con quanto previsto dalla presente proposta di legge impegna il Governo, tra le altre cose, ad assumere iniziative normative per incrementare la quota di bilancio statale destinata alle politiche di sostegno alle famiglie; ad assumere iniziative per dare continuità alle misure strutturali di sostegno alla natalità, alle quali assegnare carattere prioritario per lo sviluppo del Paese superando l'episodicità che ha caratterizzato la politica di trasferimenti monetari degli anni scorsi; ad assumere iniziative per interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie più disagiate.

Secondo gli ultimi indicatori demografici dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), pubblicati lo scorso 19 febbraio 2016, nel

2015 le nascite sono state 488.000, pari all'8 per mille dei residenti (15.000 in meno rispetto il 2014), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. L'età media delle madri al parto sale a 31,6 anni.

La popolazione residente in Italia è sostanzialmente arrivata alla crescita zero: i flussi migratori riescono a malapena a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale.

Inoltre continua l'invecchiamento della popolazione italiana: la popolazione ultra sessantacinquenne è pari al 22 per cento; quasi un punto percentuale in più rispetto il 2011.

L'aumento dell'invecchiamento della popolazione e della vita media, da un lato, e il regime di persistente bassa fecondità, dall'altro, fanno sì che l'Italia abbia conquistato, a più riprese, il primato di Paese con il più alto indice di vecchiaia del mondo (rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni e il numero dei giovani fino a quattordici anni) pari a 157,7 anziani ogni 100 giovani nel 2015. Tutti questi dati rappresentano il « debito demografico » contratto dal nostro Paese nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, spesa sanitaria e assistenza.

Trenta anni di tale evoluzione demografica hanno determinato un Paese profondamente trasformato nella sua struttura e nelle sue dinamiche sociali e demografiche. Alle sfide che la globalizzazione e le crisi finanziarie impongono ai sistemi economici, l'Italia si presenta dunque con una struttura per età fortemente squilibrata.

La presente proposta di legge interviene su uno degli aspetti critici sopra descritti incentivando le nascite al fine di invertire la tendenza demografica cui abbiamo fino ad oggi assistito, agendo attraverso la leva fiscale con l'istituzione della « dote fiscale per i figli ». Tale nuova fattispecie, integrando gli attuali assegni per il nucleo familiare e le detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per figli a carico, restituisce coerenza ai trattamenti di sostegno delle famiglie con figli. In que-

sta nuova ottica lo Stato provvede a dotare ogni figlio, in quanto tale, e quindi indipendentemente dallo *status* lavorativo dei genitori, di un ammontare di reddito annuo che risulti significativamente importante per la famiglia che deve affrontare le spese di mantenimento e di educazione in un'ottica di uguaglianza delle opportunità.

La modalità di erogazione, inoltre, garantisce almeno a dipendenti, parasubordinati e pensionati la disponibilità mese per mese, in busta paga.

La presente proposta di legge, in particolare, modifica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, aggiornando il limite di reddito della persona ritenuta a carico di cui all'articolo 12, comma 2, dagli attuali 2.840,51 euro – valore introdotto nel 1986 e mai aggiornato – a 4.000 euro.

La proposta di legge inoltre introduce, nel citato testo unico, l'articolo 12-*bis*, rubricato « Dote fiscale per il nucleo familiare », definendo, al comma 1, la composizione del citato nucleo che può essere così composto:

a) il contribuente; b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; c) i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati con i medesimi requisiti anagrafici. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli; d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a diciotto anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

Il comma 2 dell'articolo 12-*bis* rapporta i benefici fiscali concessi al reddito complessivo del nucleo familiare, che è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da altri enti e organismi internazionali.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* introduce una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel concreto, la dote è pari, per un figlio minore, a 3.000 euro fino a 12.500 euro di reddito familiare; oltre tale reddito l'importo decresce linearmente fino a raggiungere 470 euro per 61.700 euro di reddito familiare e si ferma a 150 euro dai 95.000 mila euro di reddito in su. Con due figli minori si parte da 4.900 euro fino a 15.000 euro di reddito familiare per scendere fino a 300 euro dai 110.000 mila euro in su. Con tre figli minori invece si parte da 7.200 euro fino a 17.300 euro di reddito familiare fino a raggiungere 450 euro a 125.000 euro di reddito per poi restare costante su tale valore senza limiti di reddito. Per ogni figlio minore oltre il terzo la misura indicata nella tabella A allegata è aumentata di un ammontare fisso di 200 euro.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12-*bis*, in caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a diciotto anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, ai fini della necessaria copertura finanziaria, provvede conseguentemente ad abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che, ai sensi del successivo articolo 3, avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni riguardanti: l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; l'assegno familiare previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; le detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986; l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dote fiscale per il nucleo familiare).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

« *d-quater*) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 10 »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole: « non superiore a 2.840,51 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 4.000 euro »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettera *d*), del presente articolo trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis*, le detrazioni di cui al medesimo comma 1 spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui al citato comma 1, lettera *d*) »;

c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. - *(Dote fiscale per il nucleo familiare)*. -1. Ai fini del presente articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al

lavoro dalle competenti commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati con i medesimi requisiti anagrafici. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a diciotto anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dalla quota esente per i frontalieri di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. In presenza di uno o più figli, di cui al comma 1, lettera *c)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata al presente testo unico. Per ogni figlio minore oltre il terzo la misura indicata nella citata tabella A è aumentata di un ammontare fisso di 200 euro.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lettera *d)*, la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a diciotto anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per

ciascun soggetto di età inferiore a diciotto anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera *c*).

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente al quale siano stati affidati dagli organi competenti i familiari di cui al comma 1, lettera *d*).

9. La detrazione di cui al comma 5, a esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari inabili di cui al comma 1, lettera *d*), è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari siano stati affidati dagli organi competenti.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), nonché per i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 53, 55, 66 e 67,

comma 1, lettere *i*) e *l*), la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto al quale è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva »;

d) all'articolo 24, comma 3, le parole: « Le detrazioni per carichi di famiglia non competono » sono sostituite dalle seguenti: « Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* non competono ».

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è allegata la tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* del medesimo testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'INPS derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di ap-

plicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempimenti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.

4. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 10, del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.

5. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati dalle lettere *b)* e *c)* del presente comma, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste dagli articoli 12, 12-*bis* e 13 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni previste dai citati articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza. La detrazione prevista dall'articolo 12-*bis* del citato testo unico è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso

dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-*bis* che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi; »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « articoli 12 e 13 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 12, 12-*bis* e 13 ».

6. Ai fini del recupero degli importi relativi alle detrazioni previste dall'articolo 12-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituite dal comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite di importo.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni disposte dal comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera c) del comma 1 e il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

c) l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

d) il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 2)

« TABELLA A
(Articolo 12-bis, comma 3)

Dote fiscale per il nucleo familiare

(importi annui)

1) Figlio oltre al genitore o ai genitori

formula continua:

fino a 12.500 euro di reddito familiare: 2.550 euro;

da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare: $470 + 2.080 * [1 - (R - 12.500) / 49.200]$;

da 61.701 euro di reddito familiare: $470 * [1 - (R - 61.700) / 48.900]$;

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;

2) Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua:

fino a 15.000 euro di reddito familiare: 4.900 euro;

da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare;

$1.190 + 3.710 * [1 - (R - 15.000) / 52.600]$;

da 67.601 euro di reddito familiare: $1.190 * [1 - (R - 67.600) / 56.700]$;

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;

3) Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua:

fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7.200 euro;

da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare: $1.580 + 5.620 * [1 - (R - 17.300) / 62.100]$;

da 79.401 euro di reddito familiare: $1.580 * [1 - (R - 79.400) / 63.800]$;

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;

Nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0 ».



17PDL0057710